

ALLEGATO 4 - ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE	NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE
A.r.p.a. S.r.l.	B000069335	B

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) **consegnano/trasmettono al contraente**, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, copia del documento (**All. 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) **consegnano/trasmettono al contraente**, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, copia del documento (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati relativi al modello e all'attività di distribuzione, alle remunerazioni e alle forme di pagamento dei premi;
- c) **consegnano al contraente**, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- d) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- e) **sono tenuti a informare il contraente** del fatto che **il prodotto assicurativo risponde alle sue richieste ed esigenze**, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) hanno l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) **forniscono al contraente** in forma chiara e comprensibile **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;